

DIRETTIVA 94/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1994

sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato,

considerando che in alcuni Stati membri esiste una normativa sull'etichettatura delle calzature, intesa a tutelare e informare il pubblico nonché a assicurare i legittimi interessi dell'industria;

considerando che la disparità tra tali normative rischia di creare ostacoli agli scambi intracomunitari e di pregiudicare il funzionamento del mercato interno;

considerando che è opportuno, per evitare i problemi dovuti alla coesistenza di sistemi diversi, specificare gli elementi esatti di un sistema comune di etichettatura per le calzature;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori ⁽³⁾, invita a compiere degli sforzi per migliorare l'informazione sui prodotti destinati ai consumatori;

considerando che è nell'interesse reciproco dei consumatori e dell'industria della calzatura introdurre un sistema che riduca i rischi di frode, indicando la natura esatta dei materiali impiegati nelle componenti principali delle calzature;

considerando che nella risoluzione del Consiglio del 5 aprile 1993, sulle future misure in materia di etichettatura dei prodotti nell'interesse dei consumatori ⁽⁴⁾, l'etichettatura è considerata un mezzo importante per garantire una migliore informazione e una maggiore trasparenza per i consumatori nonché per garantire il funzionamento armonioso del mercato interno;

considerando che l'armonizzazione delle legislazioni nazionali costituisce il mezzo idoneo per sopprimere questi ostacoli al libero scambio; che tale obiettivo non può essere raggiunto in modo soddisfacente dai singoli

Stati membri; che la presente direttiva stabilisce soltanto i requisiti indispensabili alla libera circolazione dei prodotti ai quali si applica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica all'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore finale.

Ai fini della presente direttiva, si intendono per «calzature»: tutti i prodotti dotati di soles intesi a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente di cui all'allegato I.

Un elenco non esaustivo dei prodotti contemplati dalla presente direttiva figura all'allegato II.

Sono esclusi dalla presente direttiva:

- le calzature d'occasione, usate;
- le calzature di protezione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 89/686/CEE ⁽⁵⁾;
- le calzature contemplate dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾;
- le calzature aventi il carattere di giocattoli.

2. L'etichetta contiene le informazioni sulla composizione delle calzature secondo le modalità di cui all'articolo 4.

- i) L'etichetta deve fornire informazioni sulle tre parti della calzatura quali definite nell'allegato I, e cioè
 - a) tomaia,
 - b) rivestimento della tomaia e suola interna,
 - c) suola esterna.
- ii) La composizione delle calzature deve essere indicata conformemente al disposto dell'articolo 4 mediante simboli o informazioni scritte per i materiali indicati nell'allegato I.
- iii) Per la tomaia, la determinazione dei materiali ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'allegato I verrà effettuata senza tener conto degli accessori o dei rinforzi quali bordure proteggicaviglia, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori simili.

⁽¹⁾ GU n. C 74 del 25. 3. 1992, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 287 del 4. 11. 1992, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 110 del 20. 4. 1993, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.